

**DELIBERA N. 71/2021**

**XXXXXX XXXXXX XXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/141458/2019)**

**Il Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 29/09/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX del 26/06/2019 acquisita con protocollo n. 0280333 del 26/06/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Con istanza presentata in data 26 giugno 2019, l'Istante lamentava: a) il mancato funzionamento dell'utenza telefonica e della linea dati nel periodo compreso tra l'ottobre 2018 ed il novembre 2018; b) i danni subiti nel periodo del malfunzionamento; c) la ricezione di fatturazione successiva alla richiesta di risoluzione contrattuale (fatture n. XXXXXX, n. XXXXXX e n. XXXXXXXX) e di fatture intestate ad altri soggetti (fatture n. XXXXXX e n. XXXXXX). L'istante chiedeva lo storno delle fatture emesse successivamente alla risoluzione contrattuale e quantificava l'ammontare dei danni richiesti nella complessiva somma pari ad € 2.500,00. L'istante non depositava alcuna memoria di replica.

### **2. La posizione dell'operatore**

Tim S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 15 luglio 2019. In particolare, l'Operatore ha precisato che: a) l'Istante non ha prodotto alcun reclamo ed alcuna segnalazione tale da fondare la richiesta di indennizzo per il mancata funzionamento dei servizi voce e dati; b) le fatture contestate n. XXXXXX, n. XXXXXXXX e n. XXXXXXXX risultano essere legittime; c) le fatture n. XXXXXXXX e n. XXXXXXXX risultano effettivamente intestate a soggetto diverso dall'Istante e tale posizione risulta, allo stato, regolarizzata. Alla luce di tali considerazioni, l'Operatore chiedeva il rigetto della domanda presentata dall'Istante.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito: 1. la richiesta relativa al malfunzionamento compreso nel periodo ottobre 2018 – novembre 2018 deve essere rigettata in quanto non risulta provata la segnalazione del disservizio da parte dell'Istante. Infatti, affinché l'indennizzo possa essere concesso l'Istante deve fornire e provare riferimenti dettagliati; mentre, nel caso di specie l'Istante non ha fornito prove in ordine all'an, al quantum ed al quomodo del verificarsi del malfunzionamento con la conseguente impossibilità di operare una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un congruo indennizzo; 2. la richiesta di liquidazione dei danni deve essere rigettata in quanto, da un lato, si tratta di una domanda di risarcimento del danno che non può essere oggetto del presente giudizio e, dall'altro lato, si tratta di domanda priva di riscontri probatori sufficienti dato che l'Istante si limita apoditticamente a richiedere dei danni senza fornire alcuna prova a sostegno della propria domanda; 3. la richiesta relativa allo storno delle fatture n. XXXXXXXX, n. XXXXXXXX e n. XXXXXXXX deve essere rigettata in quanto l'Istante non ha indicato compiutamente le ragioni dell'illegittimità di tali fatture e non ha neppure indicato elementi e documenti a

sostegno della propria richiesta con la conseguente impossibilità di operare una valutazione adeguata in ordine alla richiesta di rimborso e/o storno di tali fatture.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

- 1.** Il rigetto delle domande proposte dall'Istante.
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 29 settembre 2021

IL PRESIDENTE